

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

RELAZIONE

SULLA

Amministrazione della Giustizia

NELL'ANNO 1903

LETTA

nell'Assemblea Generale del 4 gennaio 1904

DAL SOST. PROCURATORE GENERALE DEL RE

EUGENIO TOFANO



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

—
1904

Eccellenze, signori!

Poichè, per il comando che me ne è venuto dal mio venerato capo gerarchico, e per il diritto ch'egli ha di essere anche con volenteroso sacrificio ubbidito, tocca a me, questa volta, di funzionare da oratore della circostanza, - oltre il conforto che mi deriva dalla benevola indulgenza degli animi vostri, io non so prender meglio le mosse, per rinfrancare ancora più lo spirito, che dall'adempimento di un caro dovere, il quale non è già atto di convenienza, ma è verace manifestazione di un verace sentimento del cuore.

Nel corso dell'anno che è testè tramontato, la nostra corte, più che non sia mai avvenuto nei precedenti, si è rinnovata oltre di un quarto, poichè sui quarantotto consiglieri che la compongono, e che erano di fatto quarantasette, quattordici ne abbiamo acquistati di nuovi; e si è rinnovato di un quarto, nel numero dei sostituti, anche l'ufficio della procura generale, per l'acquisto di due recenti colleghi.⁽¹⁾ Diamo ai nuovi arrivati l'affettuoso saluto dell'incontro, il quale ci auguri da essi il ricambio della simpatia

con cui già godevamo e più abbiamo goduto di accoglierli.

Non tacerò, tuttavia, anche per attestare che noi sappiamo bene intendere la gentilezza dell'animo dei nuovi compagni, non tacerò che il buon guadagno ci è costato la perdita amara di valorosi colleghi ed amici carissimi, i quali si sono allontanati da noi. Mandiamo ad essi l'affettuoso saluto del commiato, e questo li preghi che vogliano serbare di noi il tenace ricordo che noi serberemo di loro.

Ben vero, a tredici, fra le quindici perdite che abbiamo fatte, noi possiamo trovare un secondo sollievo, oltre quello che ci reca la presenza dei successori: poichè Giovanni Melegari, Errico Cefalo ed Emanuele Pandolfini ci furono tolti dalla meritata assunzione a più alto ufficio; e ci furono tolti dal diritto bene acquistato al riposo dalle diuturne fatiche il Primavera, il Romano, il Civiletti, il Manduca, il Siotto, il Belli, il Baviera; e Raffaele Garofalo ed il Ferrero-Bondesio ci furono tolti dal loro stesso desiderio di residenze più accette; e non è stato tolto interamente a noi della procura generale l'Orlandi, che continueremo ad aver con noi fra i consiglieri della corte, se più non ce lo troveremo daccanto, desiderato compagno, nei quotidiani incontri d'ufficio.

Due perdite avanzano: — e sono, non se ne sdegnino i successori, senza conforto. Non se ne sdegnino; perchè, davvero, non ha conforto la morte! E ci saranno ridate bensì le stesse dotte sentenze; e ci sono state ridate altre care persone da amare: ma chi ci ridona più le amate persone di Luigi Rocco-Lauria e di Giambattista Janigro? In quali volti ri-

troveremo la pensosa bonarietà di quei loro volti? Quale parola sarà la loro stessa parola, quale stretta di mano la loro stessa stretta di mano? Ed erano magistrati insigni, ed erano valorosi giuristi, ed erano intelletti di acciaio e cuori di oro... e li abbiamo perduti, li abbiamo perduti per sempre! Le tombe, ahimè, non restituiscono le loro prede!...

E pure, al di qua dei coperchi di quelle tombe, qualche cosa è rimasta, che neppure esse ci han potuto rapire: è rimasta, e rimarrà, la memoria delle loro virtù, della fede che essi avevano nella giustizia, del sacramento che le avevano fatto, e che mantennero sino all'ultimo giorno della loro vita, morti ambedue sulla breccia, di servirla con la integrità della coscienza, col vigore della mente, col frutto dei lunghi studii, con la indefessa assiduità dell'opera, con la costanza dello spirito rivolto all'unico fine della vittoria del vero! Rendiamo ad essi il tributo di onore, che meglio giunga gradito alle anime elette: il desiderio che c'infiamma di ispirarci nell'opera nostra all'esempio che essi ci hanno lasciato con l'opera loro !...

Avevo già scritto queste prime povere parole, ma sincere, del mio discorso, quando ci sorprese l'annuncio della morte di Carlo Bussola!

Se pure non avesse già appartenuto a questa corte, di cui fu non dimenticato decoro, egli era tale alta e simpatica figura di magistrato e di uomo, immutabile nella devozione al sacerdozio della giustizia, immutabile nella fede al culto dell'amicizia, che consacargli il più intenso dei ricordi, il più profondo dei

rimpianti, se non è omaggio che adegui il valore della perdita, è unico sfogo al cordoglio che per essa si sente.

Ben io vorrei, che già lo ebbi mio superiore riverito ed amato, compiere il mestissimo ufficio: ma altre voci più degne han già parlato, e parleranno ancora in questi giorni, di lui, perchè io pretenda di accoppiare ad esse la mia; sebbene io senta che se sapessi, come l'ho viva nella mente, ritrarne nella parola la nobiltà della immagine, se potessi raccogliere sul labbro l'affetto riconoscente che mi sta nel cuore, neanche a me disdirebbe di celebrarne il nome, che egli illustrò nella vita, che sopravvive durevolmente alla morte!

E dovrei, adesso, quando neppure cotesto sussidio di una personale conoscenza e dei privati ricordi mi assiste, il quale perdoni alquanto alla distanza fra la oscura persona del vivo e la luminosa personalità dell'estinto, dovrei io celebrare il nome del morto di ieri, che è il nome lacrimato di Giuseppe Zanardelli?

Certo, nè la sede nè l'occasione saprebbero essere, per mio maggiore sconforto, più degne: imperocchè, se non appartiene a noi la figura dell'uomo politico, a noi meglio che ad altri appartiene la figura dell'oratore, del giurista, del legislatore; e, in questi aspetti, la commemorazione di Giuseppe Zanardelli, dinanzi al supremo magistrato di Roma, nella più solenne delle sue adunanze, dovrebbe essere la consacrazione delle onoranze che gli sono meritamente dovute.

Ma, se bene io rifletta, non è più una smodata superbia che una timorosa modestia, quella di dubi-

tare che la consacrazione faccia difetto, solo perchè le manchi da parte mia un conveniente segno esteriore sensibile?

Ebbene, vogliate voi disingannarmi, eccellenze della corte, che ne avete il diritto, e sollevarmi dalla trepidazione del dubbio: imperocchè voi potete ben dichiarare che nè la mia, nè la parola di alcuno, per quanto a me superiore, vi è necessaria, per apprendere quale virtù di eloquenza animasse la voce di Giuseppe Zanardelli, poi che ne foste voi stessi i testimoni e gli estimatori più consci; voi potete, meglio di ogni altro, ben attestare quale fosse l'acume della sua mente giuridica, poi che lo avete voi scrutato e meditato nelle dotte disputazioni che egli illuminava con esso per il vostro giudizio; voi potete ben proclamare che nessuno deve arrogarsi dinanzi a voi la facoltà di valutare la sua opera di legislatore, poi che di quell'opera, alla quale dovete altresì la vostra costituzione in unico supremo magistrato penale, siete voi stessi i giudici più competenti ogni giorno.

E soccorrete mi ancora più, eccellenze, nel desiderio che vorrei e mi tormento di non saper soddisfare; vogliate voi ricordarmi, perchè abbia valore il ricordo, che Giuseppe Zanardelli ebbe costante l'affettuosa riverenza per la dignità della magistratura del suo paese; e ricordatemi che un sentimento dominò sopra tutti nell'animo suo ed ispirò ogni atto della sua vita, il sentimento della ubbidienza al dovere.

Per questi ricordi, io mando alla gloriosa memoria il saluto della nostra memore riconoscenza, e da essi mi trovo condotto all'adempimento del compito di cui mi è stato conferito l'incarico.

Tra l'asse ereditario dell'anno avanti (3390) e il patrimonio proprio dell'anno (15,151), la nostra corte, durante il 1903, è stata premuta da un cumulo di affari nel numero di 18,541. Ne ha condotti a termine 14,726. Ne ha lasciato incompiuti 3815.

Tranne una insignificante dissomiglianza d'insieme, questi numeri, siccome andrò chiarendo via via, somigliano, negli elementi che li compongono, dove un po' meno e dove anche più, ai numeri che vi furono presentati nella inaugurazione dell'anno decorso; e però, in difetto di autorità personale, io posso, con l'autorità del nostro avvocato generale, ripetere che « l'opera faticosa e sapiente di giustizia a cui la corte, per troncare le more, si è sobbarcata, è stata opera che può assumersi solo da chi abbia elevatissimo il sentimento del dovere ».

Bensì, l'augurio che il faticoso lavoro dell'anno precedente valesse nel successivo a troncare in tutto le more non si è avverato; e mi accadrà più innanzi di incontrarmi nelle ragioni insuperabili per le quali non si è potuto, e non si potrà in prosieguo senza opportuni rimedii, troncarle.

Muovendo, intanto, dal numero in cui è racchiusa la somma degli affari ultimati, ed esplorandone il contenuto, devo soggiungere subito che, senza ancora penetrare in esso, o appena alla soglia, già possiamo raccoglierne una dolce ed un'amara notizia: — un'amara notizia, perchè, purtroppo, nel corso dell'anno, voi avete dovuto, una volta, esercitare quella vostra speciale, solenne e penosa funzione, che è la funzione disciplinare; e l'avete esercitata con quella

stessa inflessibile rigidità di giustizia con la quale il collegio, dominando ogni anche nobile sentimento, ed ancora più ogni malinteso riguardo, nei suoi ventotto anni di vita, in ciascuno dei ventisette casi che gli furono denunciati, e dei quali sette soli furono i gravi, sempre l'ha esercitata: — una dolce notizia, perchè, su nessuna denuncia per giudizio di revisione essendosi dovuto provvedere nell'anno, ci è dato affermare che fra le 14,726 unità che compongono il numero, neppure una ve ne ha da cui debba prorompere il grido di pietà e di sgomento che sconvolge la coscienza di tutti all'annuncio di un errore giudiziario.

Con l'argomento della revisione, sebbene già ne avessi qualche notizia in teoria, non mi ero mai ritrovato, faccia a faccia, ed a prova di fatto, per ragione di ufficio, come mi è accaduto presso questo supremo collegio, per tre richieste che mi toccò di formulare in proposito.

Me ne derivò una maggiore e pratica convinzione dei due seguenti criterii, e cioè: quanto sia facile, da una parte, dopo scoperto l'errore, sentenziare che nell'errore non si dovesse cadere fin da principio: quanto sia difficile, d'altra parte, il compito della istruzione dei processi, inteso appunto a non cader nell'errore.

Potetti, per questa via, confermarmi una volta di più in un pensiero che mi era penetrato nella mente, e non se ne era più staccato in appresso, fin da quando agli assessori con grado di consiglieri delle corti di assise furono sostituiti gli assessori con grado di giudici: imperocchè mi era parso allora che una ferita si aprisse nelle carni di una istituzione, la quale

ad un patto specialmente può far buona prova tra noi, e cioè che essa sia circondata del massimo dei prestigii in tutte le forme, mentre diminuzione di prestigio mi appariva appunto quella sostituzione; ma me ne ero poi confortato augurando che dalla riforma, più o meno discutibile, si sarebbe potuto trarre un indiscutibile vantaggio, qualora a fianco del presidente si collocassero i più giovani, i più fervidi di cuore ed acuti d'ingegno, fra i giudici di tribunale, e questi si trasformassero a tempo opportuno in giudici istruttori.

Ciò, veramente, si potrebbe praticare, meglio che non si pratici, anche oggi; e ciò m'induce a formulare l'augurio che non si debba, per tutta risorsa, addivenire alla totale eliminazione degli assessori di corte di assise.

Intanto, come è anormale il caso del giudice che, deputato a giudicare, si espone egli stesso alla necessità di essere giudicato; come è anormale il caso del giudizio del giudice, che non sia giudizio di verità, ma di errore; così è anormale anche il caso in cui la garanzia di una buona amministrazione della giustizia debba consistere nella deviazione dalla garanzia normalmente introdotta per essa: e tale è quello che ha reso necessaria la disposizione dell'articolo 766 del codice di procedura penale.

A questo punto, dallo zero e dalla unità si passa alle diecine, poichè, purtroppo, durante l'anno decorso, cotesta incresciosa eventualità si è presentata più volte: e però, fra le partite del carico, figurava anche quella di 26 proposte per rimessione di

cause da un giudice ad altro, che sono state tutte risolte, accogliendone 20, respingendone 6. Tranne due, fra le accolte, che riguardavano un giudizio di corte di appello ed un giudizio di tribunale, le rimanenti 24 riguardavano tutte giudizi di corte d'assise, 13 formolate dai procuratori generali, 13 dalle parti; e provenienti in varia misura da 15 fra i 20 distretti di corte d'appello del regno.

Senza discendere ai particolari dell'argomento, ho ragion di temere che esso accenni ad una derivazione più generica che specifica, ad un vizio di ambiente che si va propagando un po' da per tutto.

E poichè penso, e non a torto, che al pari di quello in cui l'amministrazione della giustizia deve svolgere l'opera propria, nessun altro ambiente abbia maggiormente bisogno che ogni cura si adoperi per non turbarne la serenità, per non artificiarne, se mi è consentito il vocabolo, il contenuto reale; — poichè penso altresì, e neanche a torto, che sia la stampa, fra gli istituti moderni, quello che, meglio d'ogni altro, può sovvenire al bisogno, — io vorrei ricordarmi, risalendo ahimè! a date oramai remote, di avere appartenuto, per successione di casi, innanzi di essere divenuto magistrato, alla professione del foro, ed anche a quella del giornalismo; vorrei ricordarmi di avere da giornalista, avvocato, sostenuto nelle occasioni, e anche abbastanza vivacemente, l'assunto che non convenga alla stampa ingerirsi, anzi tempo ed oltre misura, nè pro nè contro, nè apertamente nè meno ancora copertamente, nelle gelose faccende dell'amministrazione della giustizia: vorrei ricordarmene, per potere, senza sospetto, in grazia dei vincoli che un

giorno mi strinsero ad essa, in nome di un sentimento che deve scaldarci tutti ad un modo, e deve per tutti sovrastare ad ogni tornaconto e ad ogni affetto, farmi istigatore verso la stampa di un gran peccato di eccesso, che sia quello della discrezione, e non l'opposto.

Ritorno, senza aggiungere altro, alla trattazione dell'argomento.

M'imbatto, così, in un terzo numero, il quale mi conduce anche esso ad alcune altre disposizioni del codice di procedura penale, e mi strappa una esclamazione dal labbro: troppi conflitti!

Adesso, dalle diecine si ascende alle centinaia; poichè, nell'anno scorso, si ebbe una provvista di 319 conflitti, dei quali 314 furono decisi, e 5 sono avanzati a decidersi.

Lo torno a dire: troppi conflitti, e, conseguentemente, soverchio consumo di lavoro e di tempo!

Non è già, lo confesso, che, nella stessa materia penale, io sia un partigiano così assoluto della celerità da escludere in via assoluta la possibilità che, a tempo ed a luogo, un ragionevole indugio torni necessario od utile.

Ma .vi ha indugio ed indugio!

Comprendo bensì che il corso normale di un giudizio possa e debba rimanere alquanto sospeso, per deferire alla corte di cassazione l'esame di una vera e propria quistione di diritto, dalla risoluzione della quale dipenda la determinazione del giudice competente al giudizio. Questo è breve indugio dell'oggi, che risparmiereà più lunghi indugii domani.

Ma vi hanno proposizioni di conflitto derivanti semplicemente da ciò, che si è voluto ancora dubitare di criterii di diritto o di canoni di giurisprudenza, dei quali non si dovrebbe dubitare più oltre: ve ne hanno di quelle derivanti da ciò, che, ai fini della più esatta definizione del reato, non si è tenuto conto delle più evidenti risultanze di fatto degli atti: ve ne hanno pure di quelle derivanti da ciò, che si è consultato il testo di legge a memoria, mentre sarebbe bastato averlo sott'occhio per leggersi la misura di pena determinatrice della competenza normale, e suscettibile o insuscettibile della proroga di essa. Questi sono intollerabili indugii: questo è, veramente, tempo sciupato e lavoro male impiegato! E, come non è abito da incoraggiare quello di giovani pretori, che, mossi sia pure dal nobile desiderio di dare argomento del loro ingegno e del loro sapere, suppongono la quistione dove essa non è, così neppure è grato spettacolo, in quistioni che tali non dovrebbero essere, quello di conflitti fra pretori e giudici istruttori o camere di consiglio, che debbano poi più spesso risolversi a vantaggio del magistrato minore, a discapito del maggiore.

Giova pertanto raccomandare alle magistrature inferiori che vogliano adoperare, anche nelle piccole circostanze, quella stessa diligente oculatezza che sanno e sogliono adoperar nelle grandi.

I numeri, dei quali già mi sono occupato, mi han dato modo di accennare all'esercizio della funzione disciplinare della corte, che non appartiene propriamente nè alla sua giurisdizione civile nè alla sua

giurisdizione penale; e mi han dato modo altresì di accennare a quelle che, per farmi intendere, chiamerei funzioni accessorie della sua giurisdizione penale, demandate alla competenza della prima sezione, e da essa esercitate nell'anno con la maggiore prontezza, per merito precipuo del chiaro magistrato che la presiede, il quale ha tenuto tutto per sè l'incarico faticoso delle relazioni.

Eccoci, ora, di fronte alla funzione principale, essenziale, del collegio, in ambedue le sue giurisdizioni; che è quella che si rivela nella risoluzione dei ricorsi portati al suo esame in udienza.

Ed eccoci propriamente trasportati dalle centinaia alle migliaia; poichè quel numero dal quale avevo preso le mosse, quale indice della somma intera di lavoro dalla corte compiuto, è scemato di ben poco sinora, e si trova appena ridotto a 14,385.

Questo numero conviene a questo punto scomporre in due separate partite, l'una delle quali rappresenti l'esercizio della giurisdizione civile del collegio, l'altra l'esercizio della sua normale giurisdizione penale: 1344 per quella; 13,041 per questa.

Se, a proposito dell'amministrazione della giustizia civile, è lecito, io credo, con minore titubanza affermare che l'indulgenza all'indugio - in compatibile misura, s'intende, affinchè il giudice non resti inoperoso, a vantaggio dei lenti e a detrimento dei solleciti - non apparisce così pregiudizievole quale sarebbe, in via di regola, nella materia penale, il merito che si deve anzitutto attribuire alla corte è quello di non avere perdonato all'indugio neanche

nell'amministrazione della giustizia civile: tanto è ciò vero che, per quanto io acuisca l'udito, nessun lamento di tardanza mi giunge all'orecchio, o, se un lieve mormorio mi ferisce, quasi mi pare di ravvisarvi piuttosto il bisbiglio, che si vada sperdendo, di un lamento opposto.

Nè la corte aveva essa perdonato all'indugio anche negli anni precedenti ai tre ultimi, durante i quali in tanto appariva che ciascun anno lasciasse al successivo un maggior numero di ricorsi non risolti, in quanto il maggior numero era costituito da quei ricorsi che, per invalsa abitudine, rimanevano sforniti dell'adempimento necessario per promuoverne la risoluzione: il qual numero, ora, per effetto del provvedimento presidenziale, inteso alla osservanza della condizione di legge, non solo non potrà più crescere, ma è andato scemando, e dovrà definitivamente svanire; e, intanto, da quello cui già si era ridotto alla fine del 1902, è disceso al disotto della metà alla fine del 1903.

Certo, un'abitudine non si rompe senza cagionare a principio un po' di disagio; ma ciò non importa che dall'abitudine non si dovesse recedere.

Accadeva, ugualmente, altra volta, che, sebbene il codice di rito civile prescriva norme precise per la presentazione dei controricorsi, la parte resistente intervenisse, talora, all'udienza, non solamente per proporre la propria difesa orale in confronto degli atti depositati dall'avversario - e ciò non le poteva essere interdetto - ma anche per esibire in quel punto i propri atti, con evidente eventualità di pregiudizio, sia dei diritti dell'avversario medesimo, sia della stessa

più esatta definizione della controversia. Anche alla cessazione di siffatto costume il primo presidente provvide; e la curia, che sente di essere custode insieme con la magistratura della più scrupolosa osservanza della legge, seppe subito e volentieri riconoscere che il proposito era ispirato, oltre che all'ossequio verso la legge, alla stessa garanzia dei proprii interessi legittimi.

Altrettanto può oramai ritenersi che sia accaduto per il provvedimento ricordato dapprima, in grazia ancora dei pratici temperamenti con cui la sagace prudenza del suo autore ne ha accompagnato la traduzione in atto: e così il 1903 si chiude con un maggior numero di 1344 ricorsi decisi, in confronto di un minor numero di 556 ricorsi lasciati in eredità al 1904.

Per tal modo, le cifre mi soccorrono anche questa volta, ed io posso nuovamente invocare l'autorità del precedente oratore, non pure per ripetere che il « lavoro in materia civile nel 1902 e nel 1901 superò quasi del doppio quello degli anni anteriori », ma per soggiungere che, nel 1903, il lavoro ha sorpassato quello stesso del 1902, e tanto più lo ha sorpassato in quanto l'ultimo anno non è stato sovvenuto, come il precedente, da un numero di circa duecento cause che, per identità di contenuto giuridico, agevolarono in quello il compito delle decisioni: posso nuovamente invocare quella autorità, non pure per ripetere che la mole del lavoro « rivela anco una volta quella febbrile e feconda attività che, pari all'altezza del suo intelletto, è stata sempre ed universalmente ammirata nel nostro chiarissimo

primo presidente », ma per soggiungere che tale attività si è ancor superata, e per rendere omaggio allo zelo con cui essa è mirabilmente secondata dai consiglieri della corte, ed anche - non è vanità, ma è giustizia affermarlo - dagli ufficiali del pubblico ministero che in essa funzionano.

L'amministrazione della giustizia presso la corte di cassazione, come quella che si riassume nella risoluzione delle quistioni sottoposte al giudizio del collegio, non ha segni esteriori, e forse ancora più in sede civile che in sede penale, i quali consentano di misurarne altrimenti il valore se non mediante l'esposizione delle massime di diritto proclamate con le pronunciate sentenze; e a tale esame dovrei ora procedere, se non me ne distogliesse l'ammonimento dato, tra i primi, da Giovanni de Falco, il quale avvertiva come fosse altrettanto difficile quanto sterile un somigliante lavoro, e potesse dare occasione a polemiche fuor di tempo e di luogo.

Dirò, piuttosto, che, sebbene per i miei speciali incarichi di ufficio, mi accada di vivere lontano dalla vita vissuta della vostra giurisdizione civile, mi sono tuttavia incontrato, da poco, sulla stessa mia strada, in un segno della efficacia dei vostri quotidiani insegnamenti, che mette conto di essere riferito.

Voi avevate, con sentenza del 31 dicembre 1901, a sezioni unite, in tema di decretazione sovrana, risoluto « una ben ardua quistione di competenza, i cui termini si connettono e poggiano sopra alti principii di diritto costituzionale ed amministrativo ».⁽²⁾ Qual meraviglia che quella vostra sentenza, maestre-

volmente illustrata nell'orazione inaugurale dell'anno decorso, appassionasse il mondo dei giuristi? Ma qual meraviglia, altresì, se di quella sentenza non fosse pervenuta notizia al modesto delegato di pubblica sicurezza, che fungesse da pubblico ministero presso una modesta pretura del regno, in una modesta causa di contravvenzione ad un regolamento locale approvato con decreto sovrano? E pure, questo caso si è dato: e il modesto funzionario a quella vostra sentenza attinse le sue conclusioni in giudizio, e da essa trasse argomento di ricorso contro la sentenza del pretore che diversamente decise.

Così, la nostra prima sezione penale, in una delle sue ultime udienze, ha avuto modo di proclamare anch'essa la massima già proclamata dalle sezioni unite civili: ⁽³⁾ e il caso sta ad affermare quale e quanta sia l'autorità delle vostre decisioni, se essa, anche nelle questioni di contenuto più arduo, è intesa e riverita fin dai più umili e quasi direi estranei ufficiali dell'amministrazione della giustizia.

Il caso, intanto, perchè io non abbia a stancare troppo oltre la vostra pazienza, vale anche a ricordarmi in tempo che devo darvi ancora qualche ragguaglio dell'ultima parte dell'argomento, e cioè della funzione essenziale della corte nell'esercizio della sua giurisdizione penale.

Gli 11,584 processi penali del 1889, che fu l'anno durante il quale, nei primi tre mesi, funzionarono ancora le antiche cinque corti di cassazione in sede penale, e dall'aprile in poi funzionò da sola la corte di Roma, non differirono quasi punto - e così doveva

naturalmente accadere - dagli 11,749 processi del 1888, che fu l'ultimo anno della giurisdizione comune.

Il 1890 accennò ad una diminuzione abbastanza accentuata, e il numero discese a 9901; ma non fu che un fenomeno di transizione, poichè negli anni successivi il numero andò di nuovo crescendo, fino a che ascese a 16,614 alla fine del 1902.

Ralleghiamoci pure che sia fallito il vaticinio dei critici, i quali temevano che dalla concentrazione del supremo magistrato penale in unica sede dovesse derivar pregiudizio al diritto dei condannati di sperimentare il rimedio del ricorso: intanto, nel corso di quindici anni, il numero delle cause deferite al giudizio del collegio è aumentato quasi della metà da quello che era al buon tempo antico!

Dirò, ben vero, in omaggio alla più rigorosa esattezza, che i 16,281 processi del 1903 stanno alquanto al di sotto, sebbene di ben poco (appena 333), al numero già raggiunto nell'anno avanti; ma soggiungerò subito che sarebbe assai pericoloso affidarsi, per così magro divario, alla speranza di successive e progredienti diminuzioni, senza esporsi al disinganno che una simile lusinga, nutrita per avventura alla fine del 1897 e del 1901, e in proporzioni di gran lunga maggiori, avrebbe troppo presto patita alla fine del 1898 e del 1902! E soggiungerò ancora che la scarsa diminuzione ha favorito alquanto la prima sezione ma non ha favorito punto la seconda, per la quale gli stessi 11,621 processi del 1902 sono saliti a 12,272 nel 1903: di guisa che la prima ha potuto, nell'ultimo anno, meglio che nell'anno avanti, bastare al lavoro proprio, non lasciando altro patrimonio ere-

ditario oltre quello che per necessità dei termini non ha potuto assorbire essa stessa; mentre la seconda ha dovuto, per quanto sforzo abbia fatto, tramandare al 1904 un passivo alquanto superiore a quello dell'anno precedente, e che pure avanza di poco (845) la differenza (651) fra il numero maggiore e il minore, quantunque allo stesso aumento di estensività del lavoro si sia aggiunto, come dovrò rilevare fra breve, un assai maggiore incremento della intensività dello stesso.

Da questo rilievo, e dal confronto fra il compito addossato alla prima sezione e quello addossato alla seconda, deve forse trarsi la conseguenza che una diversa ripartizione di lavoro fra le due sezioni penali della corte condurrebbe ad una maggiore sollecitudine nel disbrigo di esso?

È superfluo avvertire come, a tale uopo, occorrerebbe anzitutto un nuovo provvedimento legislativo, che modificasse la legge originaria del 6 dicembre 1888 n. 5825 e la successiva del 4 giugno 1893 n. 259, andata troppo tardi in vigore; ed è anche superfluo avvertire che il nuovo provvedimento fallirebbe, praticamente, allo scopo, poichè le passività si sposterebbero di sede, ma non per ciò scemerebbero, nell'insieme, di numero.

Dirò, piuttosto, che, sotto l'aspetto pratico, un solo espediente poteva essere sperimentato, ed è stato subito intraveduto dal pronto accorgimento dei capi del collegio, aumentando, per l'avvenire, di un consigliere, tolto alla prima sezione, il numero dei consiglieri della seconda: nè l'espediente potrebbe oltre tale misura procedere, perchè poi non avvenga che

di tanto scemino le passività della seconda sezione di quanto crescerebbero quelle della prima, e si torni per altra via all'identico risultato presente.

Importa, d'altronde, considerare che, evidentemente, la distribuzione stabilita con la legge del 1888, e poi con quella del 1893, non ubbidì soltanto ad un criterio numerico, ma anche e più ad un criterio giuridico, e propriamente a quello di ovviare, nei limiti del possibile, ad una soverchia difformità di giurisprudenza.

Vero è che i principii cardinali di diritto sono bene gli stessi, così in quella che era l'antica materia criminale, come nell'antica materia correzionale e di polizia, e come ancora in materia di leggi speciali; e però, anche oggi, qualche caso di difformità, fra le decisioni della prima sezione e quelle della seconda, di tanto in tanto, s'incontra. Ma non è men vero che la relativa specialità delle quistioni che offrono i procedimenti di corte di assise, ed ancora più le contra'vvenzioni a leggi speciali, a petto dei giudizi ordinarii di pretura, di tribunale e di corte d'appello, valga a contenere la eventuale difformità in tali limiti che sarebbero rotti senz'altro, quando le due sezioni avessero funzioni addirittura identiche.

Ora, in tema di uniformità o difformità di giurisprudenza, si è già detto tanto che non io mi attenterai a dirne una parola di più: ma, pur ripetendo col Pisanelli⁽⁴⁾ che «coloro i quali parlano di uniformità, sperando o supponendo che possa essere assoluta, non si accorgono che desiderano l'impossibile», è lecito supporre che il Pisanelli, egli stesso, non avrebbe stimato superflue quelle provvidenze di

legge intese a non allargare ancora più le occasioni di difformità.

Ben vero, poichè mi è accaduto di accennare al tema, vogliatemi consentire che io accenni anche ad un caso di difformità, che appunto nel decorso anno si è verificato, e che è degno davvero di seria considerazione.

È noto come, posteriormente alla introduzione del nuovo codice penale, la nostra seconda sezione penale, in tema di sottrazione di cose pignorate o sequestrate, dopo qualche breve oscillazione in principio, fissasse poi definitivamente la massima che la prima parte dell'art. 203 contempli il fatto del « custode giudiziario », sia « non proprietario » sia « proprietario » della cosa, ed il primo capoverso contempli il fatto del « proprietario non custode ».

In questo stato della giurisprudenza, oramai costante e pacifico, sopravvenne una sentenza della corte a sezioni unite, che andò in avviso contrario, e giudicò che la prima parte dell'art. 203 contempli il fatto del « custode non proprietario », ed il primo capoverso contempli il fatto del « proprietario custode »: vale a dire, e negli effetti pratici, stabili — rigettando infatti senz'altro un ricorso di pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione per inesistenza di reato — che il fatto del « proprietario non custode », il quale sottrae le cose pignorate o sequestrate, non costituisce, allo stato della legislazione, reato.

A questa massima delle sezioni unite si acconciò per qualche tempo la seconda sezione, ma poi ritornò alla sua antica opinione, e da ultimo ha nuovamente

disdetta questa per quella, mentre, in pari tempo, la prima sezione, in sede di conflitto, rifiutava quella per questa.⁽⁵⁾

La contraddizione, o, se vogliamo dirlo, la serie delle contraddizioni è, sarebbe vano negarlo, stridente: ma, intanto, da quale parte può stare la ragione od il torto?

Al quesito, in buona coscienza, e senza vicendevole esagerazione, non si può rispondere che in una sola maniera, e cioè che in presenza del testo scritto di legge sono giustificabili ambedue le opinioni; e che, perciò, dalla disputa, quello che non esce giustificato abbastanza è precisamente il testo scritto di legge.

Per conto mio, molto modestamente, e dopo quella più matura riflessione di cui posso esser capace, preferisco l'antica costante opinione della seconda sezione alla opinione delle sezioni unite; ma non mi attento ad esporre le ragioni della preferenza, anche perchè non sarebbe agevole esporle senza allungare ancora più il discorso che già si fa lungo, e perchè la esposizione potrebbe appunto rassomigliare ad una di quelle polemiche fuor di luogo e di tempo che il de Falco consigliò di scansare.

Vorrei dire soltanto che, soppresso senz'altro l'inciso il quale figurava nell'articolo corrispondente dell'ultimo progetto di codice, l'art. 203 è rimasto costruito così che, per non violentarne il linguaggio nè prima nè poi, il suo primo capoverso, posto a confronto della prima parte, deve essere assolutamente inteso in un primo senso, che è quello in cui lo intesero le sezioni unite; e, posto a confronto del secondo

capoverso, deve essere assolutamente inteso in un secondo e diverso senso, che è quello in cui lo aveva già inteso la seconda sezione: ma vorrei soggiungere che questa tesi, e non quella, riesce all'unica conciliazione possibile, e pure indispensabile, di quel primo capoverso, non solo con la prima parte ma anche col secondo capoverso, e perviene essa sola, e non l'altra, alla conclusione, strettamente giuridica, che l'opera del proprietario, sebbene non custode, il quale ha la scienza del vincolo imposto alla cosa e scientemente lo manomette, non è davvero equivalente alla non opera di ogni altro impeccabile cittadino che nè ha quella scienza nè quella manomissione consuma.

Ad ogni modo, qualora la difformità dovesse perdurare, e con essa il danno certamente assai grave di una eventuale diversa distribuzione di giustizia, una più precisa dichiarazione del testo di legge tornerebbe non solo opportuna ma necessaria.

O la nuova legge penale ha inteso davvero, in contraddizione della precedente, di cancellare dalla classe dei delitti un fatto che apparisce delittuoso alla coscienza giuridica, e si sopprima o si modifichi il secondo capoverso dell'art. 203, che, così come è scritto, contrasta all'intento, poichè, se corrispondeva all'inciso soppresso, non può ugualmente corrispondere alla soppressione dell'inciso: o quello non può essere stato, nè fu, l'intento del nuovo legislatore, e si ripristini nel testo dell'articolo, come e dove sarà meglio ripristinarlo, l'inciso soppresso, perchè rimanga accertato che, provvedendo ad una minore punibilità del « custode proprietario », non si intese

di eliminare e non si eliminò la imputabilità del « proprietario non custode ».

La digressione mi ha allontanato dall'argomento.

Tornando ad esso, si potrà osservare che l'arretrato, il quale si va trasmettendo da un anno all'altro, non solo importi che non si è esaurito tutto il lavoro dell'anno, ma importi ancora che la stessa massima parte di lavoro esaurito non si è tutta quanta esaurita nei termini normali o quasi di legge, e cioè importi un indugio che in ogni altro stadio della procedura può essere, forse, e talora, compatibile, fuor che nell'ultimo stadio: ma si dovrà in pari tempo riconoscere che la responsabilità dell'arretrato tanto meno spetta alla corte in quanto non è malagevole scorgere come gli si dovesse andare necessariamente incontro.

Io ricordo, in proposito, che il numero di magistrati (42), i quali componevano le antiche cinque corti di cassazione in sede penale, era superiore a quello dei magistrati (32) che compongono ora l'unica corte di cassazione penale; ricordo che a quel tempo si potevano tenere cinque udienze nello stesso giorno, mentre ora non se ne possono tenere che due; e ricordo che, ciò non ostante, anche allora, specie a Torino ed a Napoli, il lavoro superava lo sforzo dei lavoratori, anche allora accadeva che ciascun anno dovesse lasciare al successivo un sensibile retaggio di cause che attendevano di essere decise: di guisa che fu necessario, per assorbire l'avanzo, provvedere alla nomina di consiglieri applicati di corte di appello, e convien credere che neanche così si giungesse

a conseguire il sospirato pareggio, se quel magistrato esemplare che fu il compianto e rimpianto primo presidente della corte di cassazione di Napoli, Giuseppe Mirabelli, dovette richiedere ed ottenere che fossero addetti altri due magistrati alla dipendenza della sezione penale della corte.

Si aggiunga a ciò che alla corte unica sovrastò una prospettiva che le cinque corti di un tempo non avevano ancora affrontata, e che fu già rilevata dall'acuto ingegno del nostro procurator generale in una delle sue precedenti orazioni; quella, cioè, che una nuova sorgente di giudizi penali era alle viste, sia per le nuove leggi speciali che si andavano successivamente elaborando, sia per le successive modificazioni delle preesistenti e delle nuove, le quali tutte avrebbero dato, e ancora danno e daranno, largo contributo di dispute, e quindi, da ultimo, di ricorsi per cassazione.

Si aggiunga, infine, la pronta smentita del vaticinio, secondo cui il numero dei ricorsi sarebbe in generale scemato, mentre gli 11 mila processi del 1888 sono diventati i 16 mila e più del 1903!

Questi che ho esposti sono tutti coefficienti che danno abbondante ragione della persistenza dell'arretrato; e possiamo bensì compiacerci che esso non abbia assunto proporzioni più vaste, anzi, a conti fatti, sia rimasto circoscritto nelle identiche proporzioni dell'arretrato (1992) del 1888.

Intanto, nella condizione presente degli istituti procedurali ed organici, oltre il buon frutto, ma tuttavia limitato, che conviene sperare dal provvedimento di cui ho fatto cenno poc' anzi, i rimanenti

rimedii atti a troncare definitivamente le more non corrispondono al desiderio che la corte stessa avrebbe di troncarle una buona volta.

Non si dica, anzitutto, che una causa, rinviata dall'udienza di oggi ad altra udienza, ha tolto il posto ad altra causa che non sarebbe stata rinviata, ed ha raddoppiato così il numero delle cause che dovranno essere decise. Nell'ultimo anno, i rinvii presso la prima sezione sono stati rarissimi, nè hanno sorpassato presso la seconda il limite della necessità, poichè non furono mai consentiti senza sufficiente motivo, e hanno spesso condotto al buon risultato della rinunzia al ricorso. D'altra parte, i ruoli di udienza, con previdente misura, sono predisposti in modo che le cause rinviate non già tolgono tempo alla trattazione di altre cause non segnate a ruolo, ma lasciano appena tempo alla trattazione delle segnate e non rinviate. Il fastidio, quindi, può essere dei relatori, ed è degli ufficiali del pubblico ministero, ma tutti ci rassegniamo volentieri ad esso: il danno non è della celerità del servizio.

Un lamento meglio giustificato può esser quello che si riferisce alla trascurata osservanza di quanto dispone l'art. 8 della legge 12 dicembre 1875 n. 2837, che pure è inteso appunto ad impedire che giungano sino al supremo collegio quei processi che non dovrebbero giungervi: ma, anche in tale argomento, conviene andar cauti nelle censure.

Vi ha qualche magistratura che perfino esagera in più nella intelligenza dell'articolo, a segno che, presentata nel termine la domanda per libertà prov-

visoria, e questa negata, si è dichiarata la tacita rinunzia al ricorso per non essersi il ricorrente costituito subito in carcere, e si è pure respinta la opposizione avverso la relativa ordinanza. Il nostro procurator generale, come ebbe notizia di siffatto sistema, eccedente il disposto di legge ed avversato dalla pratica della vostra costante giurisprudenza, stimò dover suo farne denuncia alla corte con ricorso per annullamento nell'interesse della legge: ma la corte, quella volta, dichiarò il ricorso inammissibile, sebbene di recente, in caso analogo, lo abbia ammesso ed accolto, come aveva già ammesso ed accolto, nel frattempo, il ricorso diretto del condannato.

Ed esagerano ugualmente in più quelle magistrature che ai ricorrenti, i quali già si trovino in istato di libertà provvisoria anteriormente al giudizio, e nondimeno ne rinnovino la domanda anche dopo, negano senz'altro il reclamato beneficio, anzi che limitarsi ad una dichiarazione di non trovar luogo a deliberare: donde al condannato, che non voglia costituirsi anzi tempo in carcere, può derivare il pregiudizio che egli non coltivi ulteriormente il gravame, temendone già avverata la condizione di inammissibilità; o può derivare alla corte il pregiudizio, quanto meno, di dover sospendere la decisione della causa, per richiamare gli atti che non le fossero pervenuti per intero, a fine di determinare la condizione in cui il ricorrente propriamente si trovi.

È vero, peraltro, che, a fronte di qualche magistratura la quale esagera in più, le rimanenti esagerano in meno; ma la stessa esagerazione in meno non è decisamente censurabile sempre.

Fra le condizioni indicate nel citato art. 8, per le dichiarazioni di tacita rinuncia, è compresa anche quella che non sia, nel termine dei dieci giorni, « comprovata » la indigenza del ricorrente. Che cosa importa cotesta « comprovazione? » Importa essa che le magistrature di origine siano giudici di merito, ai fini della dimostrata o non dimostrata indigenza, del valore intrinseco dei certificati esibiti dai ricorrenti? Voi avete rivendicato alla corte di cassazione il diritto di tale ricerca: e, del resto, quando così non fosse, non sarebbe soverchiamente agevole affermare che quelle magistrature abbiano per quell'esame determinati e sicuri criterii ai quali ispirarsi, se, diciamolo pure, la sicurezza dei criterii non è stata ancora raggiunta presso di noi, e forse non potrà essere raggiunta senza più tassativi criterii di legge. Per questo verso, dunque, la censura non apparisce sufficientemente fondata.

Essa è fondata bensì per altri versi: poichè, davvero, non si può nè si deve dubitare che siano casi precisi di tacita rinuncia quelli in cui il ricorso non sia prodotto in termine, o non siano prodotti i motivi del ricorso, o i motivi siano prodotti oltre il termine, o non siano esibiti tutti o taluni dei certificati tassativamente prescritti dalla legge sul gratuito patrocinio, o tali certificati e la bolletta di deposito siano tardivi, e tardivamente sia presentata o non sia presentata affatto, quando è necessaria, la domanda per libertà provvisoria.

Se non che, i casi che si riferiscono ai predetti determinati inconvenienti sono il minor numero; e, senza illuderci, quando non se ne avesse più a de-

plorare uno solo, non si sarebbe fatto un gran passo nella diminuzione della eccessiva quantità dei ricorsi.

Ben vero, a scemarne ancora di alquanto il numero, una sottile osservazione mi è stata comunicata da quel degno magistrato che presiede alla seconda sezione, poichè dall'esame intimo dei processi ad essa spettanti egli ha tratto modo di rilevare come diventino più frequenti le dichiarazioni di ricorso avverso le sentenze di condanna pronunziate nella imminenza dei lavori dei campi. I condannati, che fossero per avventura lavoratori di terre, temendo di essere sorpresi dalla esecuzione della sentenza nel periodo del lavoro, procurano di ritardarla col rimedio appunto del ricorso; e forse ad esso non si appiglierebbero se potessero avere affidamento che i procuratori del re ed i procuratori generali consentiranno essi, nei compatibili casi, ad un congruo rinvio della esecuzione.

Infine, un ultimo, sebbene impercettibile contingente, potrebbe essere detratto al numero dei ricorsi se, non solamente le parti civili, ma anche gli ufficiali del pubblico ministero fossero sempre ben guardinghi a non confondere quello che può apparire errore di diritto con quello che è o può essere errore di fatto o di convincimento del magistrato di merito.

Sono queste, dunque, le risorse, o le speranze, piuttosto magre in verità, che, nello stato attuale, ci possono soccorrere.

Senza arrogarmi facoltà che non mi competono, nè interrogare l'avvenire circa le sorti di più vaste e più complesse riforme organiche, bensì mentre si attende alla formazione di una nuova legge di rito

penale, della quale ci affidano tuttora il senno e la prudenza del chiarissimo uomo che presiede al governo dell'amministrazione della giustizia, io vorrei soltanto esprimere un mio desiderio, a rischio di apparire ora in contraddizione con quanto ho detto sinora.

Due vie pare a me che si presentino per risolvere l'argomento in esame: - o trovar modo che i ricorsi scemino; - o trovar modo che, anche cresciuti e crescenti, la corte possa discaricarsene senza ingrato consumo di lavoro e di tempo.

Per conto mio, non saprei preferire il primo sistema al secondo senza le più ampie riserve; imperocchè, se il ricorso per cassazione deve essere considerato quale una necessaria garanzia di giustizia, si potrebbe pure opinare che siano già piuttosto abbondanti, anzi che deficienti, i vincoli che la legge frappone al funzionamento della riconosciuta necessità del rimedio.

Ad ogni modo, e per intendere bene allo scopo, io credo che non converrebbe muovere dal concetto assoluto della quantità dei ricorsi, la quale, dopo tutto, e lo dirò a bassa voce, è assai minore di quella che assai più potrebbe essere.

Voglio dire con ciò, che non è la quantità ma è la qualità dei ricorsi quella che infastidisce e disturba; o, per maggiore precisione, non è la quantità per sè stessa, ma è la qualità che ne rende intollerabile la quantità.

I condannati, che ricorrono per l'aspirazione, o giusta o pretesa, ad un trattamento migliore, sono appena manipolo: i condannati, che ricorrono non

per altro proposito che per allontanare quanto più sia possibile la esecuzione della condanna, sono le-
gione!

Ecco la piaga che deturpa l'istituto: tale una piaga che, quando anche a scemare il numero dei ricorsi s'introducesse nella legge quello che può apparire il più radicale dei provvedimenti, non per questo essa ne sarebbe sanata.

Certo, sotto l'aspetto giuridico, il sistema della *reformatio in pejus* non dovrebbe suscitare le avversioni che suscita: ma badiamo anche al risultato efficace che, sotto l'aspetto pratico, si potrebbe per esso raggiungere. Non esso impedirà, davvero, ai condannati i quali, non per la fede nel loro buon diritto ricorrono, ma per il fine esclusivo che di sopra ho detto, di continuare a ricorrere: a costoro basterà di aver provveduto alla meglio ad ostacolare una dichiarazione di tacita rinunzia, e, sormontato l'ostacolo, non baderanno ad altro, o si adopreranno unicamente a procrastinare quanto più potranno, se lo potranno, la trattazione del loro ricorso; nè lo coltiveranno altrimenti, al di là del primo improvvisato motivo con cui, per non frustrarne lì per lì l'effetto, lo avranno accompagnato; e sapranno bene, essi stessi, qualè sorte giustamente lo attenda; ma, intanto, avranno conseguito lo scopo, senza che la minaccia del peggio menomamente li tocchi!

Il nodo, dunque, della quistione sta in ciò: conviene provvedere, non tanto ad ottenere che scemi il numero dei ricorsi, quanto ad impedire che giungano all'onore dell'udienza i mille e mille ricorsi che a tale onore non hanno diritto.

Si dovrà ripensare, per ciò, alla camera dei ricorsi, — quella che il Pisanelli, già citato, ⁽⁴⁾ definiva una « superfetazione », per ogni riguardo, « nociva? »

Io penso, piuttosto, che, se non per intero, certo in grandissima parte, si potrebbe conseguire l'intento per altra via.

Da un canto, e per ciò che riguarda l'abbondanza delle dichiarazioni di inammissibilità, io ho il dovere innanzi tutto, e lo adempio assai volentieri, di annunziare che, nell'ultimo anno, il numero di tali dichiarazioni, presso la stessa seconda sezione, ove era stato sempre assai più imponente che presso la prima, è notevolmente scemato. Erano state 4277, nel 1902, su 9695 sentenze; e cioè nella proporzione del 44 %. Sono state 2891, nel 1903, su 9511 sentenze; e cioè nella proporzione del 30 %!

Questo risultato dimostra che i criterii di valutazione hanno smesso largamente, nell'anno scorso, del loro rigorismo formale: si sono di molto ravvicinati — con un divario, non più del 25, ma semplicemente del 9 % — ai criterii meno rigorosi, già prevalenti presso la prima sezione: di guisa che, questa volta, « la giurisprudenza non si è trovata tanto mutata passando da un piano all'altro del palazzo di giustizia », come, con frase incisiva, ebbe a dire il nostro procurator generale nella sua orazione inaugurale del 1901.

Ma il risultato dimostra altresì che i casi di inammissibilità, i quali importarono sempre un esame sommario degli atti e la pronunziata di una sentenza, hanno importato nell'ultimo anno un esame

più intimo, una discussione più ampia, e da una parte una più studiata redazione delle sentenze stesse di inammissibilità, dall'altra un aumento di circa 1500 sentenze nel merito, e così, nell'insieme, tanto maggiore impiego di lavoro e di tempo: donde quella maggiore intensività di lavoro, cui accennavo poc' anzi, che ha reso assai più grave la cresciuta estensività del medesimo; il che non ha impedito all'alacrità della corte di contenere nei minimi termini la differenza fra l'arretrato dell'anno avanti e quello dell'ultimo.

Di tali cospicui effetti raggiunti convien tributare il meritato plauso a quanti sono concorsi a raggiungerli.

Frattanto, se è certo che l'abbondanza delle dichiarazioni di inammissibilità cesserebbe quasi di un tratto se, ferma la condanna alla multa nel caso di rigetto, si escludesse la condizione del deposito, e di conseguenza anche quella della dimostrazione di povertà dei ricorrenti, è indubitato ugualmente che, qualora invece una simile proposta, già fatta, non dovesse venire adottata, sia necessario oramai che la legge scelga fra i varii criterii con varia vicenda introdotti dalla giurisprudenza, e fissi essa più precisi criterii.

Saranno, quanto meno, altrettante occasioni di divergenza eliminate (e cito, ad esempio, il caso del minorenne o della donna maritata, per il quale si potrebbe, equamente, escludere la necessità di altri certificati oltre i personali): — o, ancora meglio, saranno tanti casi di ricorso che si risolveranno veramente e precisamente in altrettante dichiarazioni di tacita rinunzia (e cito, ad esempio, il criterio del

reddito minimo, che da canone di giurisprudenza potrebbe convertirsi in regola di legge); e così, già in buon numero, la corte sarebbe liberata, assai meglio di adesso, dall'ingombro di quei fastidiosi processi che ora la premono.

D'altro canto, io odo ancora ripetere le querimonie per la sovrabbondanza delle dichiarazioni di rigetto: e, in verità, me ne stupisco. Siamo sinceri, via! O come potrebbe e dovrebbe accadere altrimenti, in presenza di quelle, a dir poco, insignificanti motivazioni, che tutti sappiamo? Un diverso confronto statistico bisognerebbe istituire, al quale non ho avuto tempo nè modo di attendere: numerare, cioè, i ricorsi veramente e validamente coltivati e discussi, e sul numero di essi stabilire la proporzione fra le casazioni e i rigetti! Questo, intanto, mi è risultato, ed è noto, che, quando i motivi fin da prima prodotti eran serii, la distanza fra gli annullamenti pronunziati in assenza o in presenza di difensori all'udienza, non è davvero lontana.

Ora, è appunto in tema di motivazione che il sistema della legge dovrebbe essere, a parer mio, trasformato.

Essa esige, attualmente, oltre la dichiarazione di ricorso, la motivazione del medesimo; e la esige in un primo termine, successivo alla dichiarazione. Essa ha inteso di aver provveduto abbastanza alla serietà di tale condizione, prescrivendo che il ricorso motivato indichi « con precisione » il vizio imputato alla sentenza impugnata. Ma l'esame, diretto a determinare se la condizione sia stata seriamente adem-

piuta, dovrà seguire più tardi, in udienza. E, intanto, nella pratica avviene ciò che nessuno ignora che avvenga.

Io non suppongo, per il rispetto che professo verso la classe degli avvocati, miei non dimenticati colleghi di un tempo, che taluno di essi, non per altro proposito che per secondare il malizioso proposito del condannato, si adatti ad improvvisare un motivo qualsiasi di ricorso, senza neppure essere stato l'avvocato della causa, senza neppure avere una sommaria cognizione della materia della causa medesima, senza neppur badare ad una almeno apparente corrispondenza fra quel motivo e questa materia.

Ma, esclusa la ipotesi, non è men vero che anche l'avvocato più sollecito dei propri doveri, posto fra la necessità di provvedere alla condizione di legge e la difficoltà di provvedervi seriamente fin da principio, si sentirà dalla legge stessa incoraggiato a presentare un primo motivo *pro forma*, salvo, poi, o ad abbandonare onestamente la difesa dopo lo studio infruttuoso degli atti, o a svolgerla allora soltanto con quei mezzi aggiunti, che, esibiti all'ultima ora, cagionano l'altro inconveniente assai grave di collocare gli ufficiali del pubblico ministero nella penosa condizione di dover concludere senza sufficiente cognizione di causa.

Se non che, quel primo motivo prodotto *pro forma* basterà esso solo, purtroppo, a non francare il magistrato dall'obbligo di esaminare il processo; basterà esso solo, purtroppo, a non francare la corte dall'obbligo di pronunciare sentenza: donde precisamente deriva quel consumo di tempo e di lavoro che si

deplora, insieme al carico delle maggiori spese per l'erario, insieme allo scapito della serietà dei giudizi, insieme al danno sociale della protratta esecuzione delle sentenze, insieme alla persistenza dell'arretrato che non si perviene a vincere!

Ebbene, proviamo a fare qualcosa di diverso. Non si esiga più, come ora si esige, la primordiale presentazione dei motivi del ricorso. Si disponga, piuttosto, che dopo la dichiarazione di ricorso, e quando non ne segua la ordinanza di tacita rinuncia, sia per le rimanenti attuali condizioni di legge, sia per altre che si credesse di poter precisare od aggiungere, gli atti vengano immediatamente trasmessi alla cancelleria della corte di cassazione. Si disponga che dell'arrivo degli atti la cancelleria mandi immediata comunicazione e al difensore già eletto e al difensore che, in ogni caso, dovrà essere deputato di ufficio. E, dalla data della notificazione dell'avviso, si assegni alla difesa un termine, per la presentazione dei motivi, ben sufficiente, e discretamente prorogabile nei casi di maggior gravità, oltre il quale non sia consentita la produzione di mezzi ulteriori.

A questo punto, insieme al vantaggio della eliminazione dei mezzi aggiunti della vigilia, si può metter pegno che non vi sarà avvocato che si rispetti, e stimo che si rispettino tutti, il quale, collocato in grado di provvedere seriamente alla difesa, vorrà ancora provvedervi, non che con uno solo di quegli insufficienti o fantastici motivi che ora fioriscono, con nessun mezzo di annullamento che non abbia degna probabilità di aspirare alla dignità della di-

scussione: accadrà che si preferisca, anche per ragioni più intime che non serve indicare, di non produrre motivi, così come oggi ai futili motivi della prima ora non se ne aggiungono altri quando gli atti non ne offrano; e non vi sarà davvero bisogno di una camera dei ricorsi per isgombrare prontamente il terreno dai processi inutili, poichè basterà il certificato del cancelliere di non avvenuta presentazione di motivi nel termine, per autorizzare il pubblico ministero a richiedere ed il presidente a decretare senz'altro la restituzione degli atti al primo giudice per la esecuzione: salvo, ad ultima garanzia, il reclamo alla corte in camera di consiglio «per mero errore di fatto», circa la eventuale inesatta constatazione del difetto di motivi nel termine.

Così non sarà pregiudicato il diritto all'esperimento del ricorso, che non dovrebbe essere, forse, ulteriormente pregiudicato: non sarà attraversata la quantità dei ricorsi, rispondente all'esercizio del diritto medesimo, e non per sè sola nè per sè stessa indigesta: ma sarà eliminata, o quanto meno assai scemata, quella esosa qualità di gravami, che ne rende essa indigeribile la quantità.

E così, ancora, le udienze del supremo fra i collegi giudiziarii del regno potranno essere assai meglio ciascuna volta sollevate a quell'altezza di dispute giuridiche, che ne debbono costituire la utilità e il prestigio.

O la esperienza dell'ufficio non mi ha nulla insegnato, o io persisto a credere di averne tratto un insegnamento che, nella pratica, non dovrebbe rimanere sprovvisto di sufficiente efficacia.

Io mi sono dilungato anche troppo: e pure, volevo toccare ancora di un altro argomento che avevo serbato per ultimo, come quello che investe una ulteriore funzione della corte, demandata alla iniziativa del procuratore generale.

Se è certo che, in ogni momento della vostra attività, ogni vostro atto è diretto a tener fede alla vera finalità dell'istituto della corte di cassazione, che è propriamente quella ⁽⁴⁾ « di assicurare i cittadini che la legge soltanto debba imperare nei giudizi », a me pare, se non è la impressione delle parole che me ne produce l'effetto, che il momento e l'atto più significanti sian quelli in cui voi annullate « l'opera ripugnante alla legge » nell'interesse stesso della legge.

Ora, perchè l'affermazione del significato non abbia a patire diminuzione di sorta, si potrebbe osservare che, come già la giurisprudenza di questa corte ha inteso con illuminata larghezza il disposto di legge, e ha dato libero ingresso ai ricorsi per annullamento nell'interesse della medesima, anche quando il ricorso in via ordinaria fosse stato esperito, ma non avesse per vizio di inammissibilità sortito effetto, così la legge stessa dovrebbe recedere da una ulteriore restrizione.

Io non ignoro che, avverso una sentenza suscettibile di appello, nella quale si annidi un evidente errore di diritto, è aperta la via, per la riparazione dell'errore, al rimedio appunto dell'appello: ma non ignoro ugualmente che, avverso una sentenza suscettibile di ricorso, nella quale l'evidente errore si annidi, è schiuso precisamente l'adito, per la riparazione

dell'errore, al rimedio del ricorso in via normale. Perchè, trascurato questo, l'errore sarà ancora riparabile; e, trascurato quello, non si dovrà più ripararlo? Certo, l'appello e il ricorso sono due gravami d'indole diversa; ma la dissomiglianza cessa quando la disputa residui al puro caso giuridico: e, intanto, la inconciliabilità teorica delle due specie di gravame si traduce nella inconciliabilità pratica tra l'errore e la riparazione di esso.

Ad ogni modo, e nello stato attuale, l'istituto, durante l'anno decorso, ha funzionato nel senso che, oltre i casi di iniziativa diretta, su 71 inviti rivolti al procuratore generale, perchè denunziasse alla corte nell'interesse della legge altrettante sentenze imputate di averla violata, il procuratore generale ne ha secondati 23, e dei 48 rimanenti non ha creduto di dover tener conto.

Che egli si sia apposto al giusto nel primo caso, ne è rassicurato dalle vostre sentenze conformi. È a dirsi altrettanto per il secondo? A tale domanda non si può altrimenti rispondere se non affermando che, nell'un caso e nell'altro, il procuratore generale si è ugualmente ispirato, egli, alla legge, e non declina la responsabilità delle proprie deliberazioni.

Eccellenze, signori!

Dopo che vi avrò soggiunto, per legittima soddisfazione dell'ufficio del pubblico ministero, che, sui 14,726 affari definiti dalla corte nell'anno, i casi di difformità con le nostre conclusioni sono stati solamente 403, io posso darvi la lieta e già troppo attesa novella che sono giunto alla fine.

Dei ventisette discorsi inaugurali che, prima di oggi, erano stati pronunziati al cospetto della corte di cassazione di Roma, — oltre i due che già vi lessero un antico ed un presente compagno di ufficio, il Broggi ed il Righetti, tre ne furono recitati da Oronzo Quarta, cinque da Emilio Pascale, otto da Francesco Auriti, nove da Giovanni de Falco.

Non si succede a tali oratori, senza sentire la paurosa necessità di rifugiarsi, come ad unico scampo, nel puro adempimento del precetto di legge.

Mi duole che, anche così, io sia rimasto tanto lontano dal compito della non abituale funzione.

Procurerò di rifarmene, quanto meglio mi sarà possibile, nel compito delle funzioni abituali.

Ritorniamo, dunque, all'opera nostra proficua di tutti i giorni, esperti sempre più del passato, confidenti sempre più nell'avvenire.

L'anno che è tramontato, al di sopra dei suoi dolori e delle sue miserie, e tra altri grandi spettacoli, ci tramanda l'eco sonora, che non si sperde, dei plausi che, da questa eterna città alle più maravigliose capitali di Europa, risuonarono, come inno festante all'amicizia e alla pace, sui passi del nostro Re e dei supremi reggitori di quattro potenti nazioni.

Nel segno delle incoraggianti promesse che il magnifico avvenimento trasfonde negli animi, nel lieto auspicio del nome del Principe che affida del compimento, vogliate, eccellentissimo signor primo presidente, invitarci, e noi prendiamo impegno di tenere l'invito, a riprendere con maggior lena il lavoro che nel nuovo anno ci attende.

NOTE

(1) Consiglieri: Porqueddu, Giordani, Liuzzi, Puccini, Orlandi, Savastano, Quarta, Romano, Piolanti, Catastini, Laterza, Cosentini, Cerza, Riccobono. Sostituti procuratori generali: Pagliano, Frola.

(2) V. discorso pronunciato dall'avvocato generale Oronzo Quarta nell'assemblea generale del 3 gennaio 1903.

(3) V. sentenza 1^a Sezione, udienza 23 novembre 1903, pres. Masi, rel. Natali, in c. Damiotti.

(4) V. *Della Corte di cassazione*; Napoli, tip. e stereotipia della R. Università, 1875.

(5) V. sentenza a Sezioni Unite, udienza 16 aprile 1903, pres. Masi, rel. Ferrero Bondesio, ricorso P. M. in causa Principe; — sentenza 2^a Sezione, udienza 17 luglio 1903, pres. Petrella, rel. Benedetti, ric. Speciale; — sentenza 2^a Sezione, udienza 16-17 ottobre 1903, rel. Bruni, ric. Micarelli; — sentenza 1^a Sezione 14 novembre 1903, pres. e rel. Masi per risoluzione di conflitto in c. Romano.
